

# COMUNE DI VIGNONE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 17

DATA: 26/10/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala consiliare del comune di Vignone in piazzale Pertini n. 1, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) ARCHETTI Giacomo Maurizio	X	
2) SENA Loredana	X	
3) MORISETTI Fabio	X	
4) BAZZONI Elena	X	
5) CARPINELLI Daniela	X	
6) TAGLIONI Maria	X	
7) ANTONIAZZA Giuseppina		X
8) TRISCONI Giampiero	X	
9) VERAZZI Magda		X
10) MANNI Sergio	X	
11) METALDI Marina		X
TOTALI	8	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Giacomo Maurizio Archetti, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché del parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti previsto dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

ESSENDO n. 8 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 7 ed astenuto n. 1 (Manni S.), espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 7 ed astenuto n. 1 (Manni S.), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”), costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- l’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il comma 2 del precitato articolo, stabilisce che il Comune, nei limiti di cui al comma 1, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il comma 3, inoltre, precisa che il Comune, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO che:

- ❖ entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- ❖ a tal fine, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del del T.U.S.P.;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
  3. previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e nello specifico:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del T.U.S.P.;
- ❖ le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ❖ è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune sul presupposto che l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
  2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- ❖ inoltre, le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO che:

- sono state valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- è stato tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- il procedimento per le partecipazioni da alienare, qualora ricorra il caso, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni oggetto di alienazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 2437-quater;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 25 in data 30/11/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

PRESO ATTO delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e delle relative schede tecniche predisposte dalla Corte che costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, devono "essere allegare alle deliberazioni consiliari degli enti";

VISTO l'esito della ricognizione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nel prospetto A, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così sinteticamente riassunto:

Società partecipate ed attività svolte	Quota	Determinazioni
ConSer VCO SpA, con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 93024180031) – Gestione attività di raccolta e smaltimento rifiuti	0,3598%	Partecipazione da mantenere
Acqua Novara VCO S.p.A., con sede in Novara, via L. Triggiani n. 9 (codice fiscale 02078000037) – Gestione del servizio idrico integrato	0,0835%	Partecipazione da mantenere
VCO TRASPORTI SRL, con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 01792330035) – Gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma	0,4806%	Partecipazione da mantenere
VCO SERVIZI S.p.A., con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 02296480037) in liquidazione – Gestione partecipazioni in altre imprese e attività	0,4806%	Società in liquidazione

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune per le motivazioni illustrate nelle allegare schede;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato prospetto A, così sinteticamente riassunta:

Società partecipate ed attività svolte	Quota	Determinazioni
ConSer VCO SpA, con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 93024180031) – Gestione attività di raccolta e smaltimento rifiuti	0,3598%	Partecipazione da mantenere
Acqua Novara VCO S.p.A., con sede in Novara, via L. Triggiani n. 9 (codice fiscale 02078000037) – Gestione del servizio idrico integrato	0,0835%	Partecipazione da mantenere
VCO TRASPORTI SRL, con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 01792330035) – Gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma	0,4806%	Partecipazione da mantenere
VCO SERVIZI S.p.A., con sede in Verbania, via Olanda n. 55 (codice fiscale 02296480037) in liquidazione – Gestione partecipazioni in altre imprese e attività	0,4806%	Società in liquidazione

DI DARE ATTO che a seguito della presente ricognizione straordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune per le motivazioni illustrate nelle allegare schede;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, del decreto legge 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, con

le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Vignone, li 20 ottobre 2017

Il proponente  
F.to Archetti Giacomo Maurizio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – AGGIORNAMENTO PIANO  
DI RAZIONALIZZAZIONE”

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Vignone, li 20 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Segretario Comunale, dichiara, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, la conformità della presente proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Vignone, li 20 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giacomo Maurizio Archetti

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Loredana Sena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Vignone, li 27 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

---

È copia conforme all'originale.

Vignone, li 27 ottobre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio